

R.G. P.U. n. 71.2024
Liquidazione controllata 71-1.2024



II TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare

in composizione collegiale
composta dai Giudici
dr.ssa PAOLA DI LORENZO
dr. DAVIDE ATZENI
dr.ssa ANNA FERRETTI

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

CIORRA FILIPPO, assistito dall'Avv. Sabrina Macciò

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 71.2024, Liquidazione controllata R.G. 71-1.2024, procedura richiesta in proprio da CIORRA FILIPPO nonché dalla creditrice ricorrente ANDOR SPV S.R.L. rappresentata dalla INTRUM ITALY S.p.a. (quest'ultima assistita dall'Avv. Antonio De Simone del Foro di Napoli);
esaminato il piano di liquidazione di cui all'“*Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi da Sovraindebitamento*” redatta in data 20.9.2024 nell'interesse del Sig. Ciorra Filippo, residente in Savona, via San Lorenzo n. 5/7, con l'ausilio dell'Avv. Sabrina Macciò,
vista la relazione redatta in data 5.5.2025 ex art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dal Professionista nominato quale O.C.C. Avv. Domenico Gallo (professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi);
preso atto della situazione economica e patrimoniale dell'Istante Sig. Ciorra Filippo e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dall'O.C.C. Avv. Domenico Gallo;
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:
il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio nel merito che:
CIORRA FILIPPO presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l'altro - nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 36.977,95 nonché per ulteriori € 52.249,78 (debito quest'ultimo maturato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da parte della società Enoteca



Bolla di Ciorra Filippo E C S.a.s., chiusa nel dicembre del 2016) e nei confronti dell'istituto di credito ricorrente per € 48.257,81 oltre interessi e spese; il debito complessivo del Sig. CIORRA FILIPPO ammonta a € 140.132,72 oltre interessi e spese, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;

circa invece l'attivo CIORRA FILIPPO è proprietario di beni immobili (per la quota di $\frac{1}{4}$ dell'immobile sito in Torino, Corso Giulio Cesare, 72 zona Porta Palazzo, identificato al catasto fabbricati di Torino foglio 1149, particella 00489, sub. 0016, abitazione di tipo economico, in comproprietà con la madre sig.ra Giovannoni Anna Maria, immobile attualmente locato a terzi ad un canone mensile pari ad Euro 250,00; per la quota di $\frac{1}{3}$ dei seguenti terreni siti in Castelforte (LT), identificati al catasto terreni al foglio 22- part. 339- 3 are 50 centiare, al foglio 22 – part. 341 3 are 86 centiare ed al foglio 22 – part. 343 8 are 87 centiare, in comproprietà con la madre sig.ra Giovannoni Anna Maria); è proprietario di un motociclo targato DY02714 (di immatricolazione assai risalente e dunque verosimilmente di scarso valore) su cui sussiste una comunicazione/preavviso di fermo amministrativo, ed ha messo inoltre a disposizione della procedura la somma di € 350,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 12.600,00, oltre alla propria quota del canone di locazione dell'appartamento sito in Torino pari ad € 62,50 mensili; inoltre la madre del richiedente si è resa disponibile a conferire alla procedura la propria quota del canone di affitto dell'immobile di Torino pari ad € 187,50 mensili;

considerato, pertanto, che il ricorrente ha presentato un piano di liquidazione contenente la seguente proposta:

“- la vendita dei terreni siti in località Castelforte;

- di versare in favore dei creditori/procedura la somma mensile di Euro 350,00 per 3 anni, oltre alla propria quota del canone di locazione dell'appartamento di Torino di Euro 62,50.

IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, la madre del sig. Ciorra, sig.ra Giovannoni, ha dichiarato di mettere a disposizione della massa creditoria la propria quota dell'affitto di Torino di Euro 187,50 (prod. n. 20).

Pertanto le somme mensili messe a disposizione della procedura ammontano ad Euro 600,00, per un totale di Euro 7.200,00 annui, per un totale in 3 anni di Euro 21.600,00 oltre al ricavato della vendita dei terreni, che consentirebbero il pagamento delle spese di procedura e di parte dei crediti privilegiati”;

rilevato che appaiono condivisibili le deduzioni difensive svolte dal Sig. Ciorra Filippo nella propria memoria difensiva redatta in data 29.5.2025 laddove lo stesso ha ritenuto inverosimile che eventuali proposte alternative rispetto a quella testè riportata (ed in particolare eventuali proposte che prevedano l'alienazione della quota di sua proprietà dell'immobile sito in Torino in alternativa al percepimento della quota di $\frac{1}{4}$ del canone di affitto dell'immobile per la durata di 3 anni) possano consentire di apportare ai creditori benefici maggiori rispetto a quelli ottenibili mediante l'attuazione della proposta da esso formulata;

rilevato che, l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall'Avv. Domenico Gallo che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo *“giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;

rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *“il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di*



sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);

ritenuti sussistenti, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

PQM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di CIORRA FILIPPO, residente in Savona, via San Lorenzo n. 5/7;

NOMINA

Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore la Dott.ssa MANUELA ARUTA con studio in Savona;

ORDINA

al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C.,

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;

visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

DISPONE

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ORDINA



che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 18.6.2024

Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente
Dr.ssa Paola Di Lorenzo

